

Oggi la bozza di riforma di Castelli e Tremonti

Accordo possibile sui nuovi fallimenti

ROMA ■ Prove tecniche d'intesa sul diritto fallimentare. Questa mattina Sandro Trevisanato, prima presidente della commissione ministeriale e ora del gruppo di lavoro che sta stendendo il testo della riforma, vedrà il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, e quello dell'Economia, Giulio Tremonti. Alla scadenza del periodo di tempo che i tecnici avevano a disposizione per preparare la bozza di disegno di legge, si rende infatti necessario fare il punto della situazione.

Trevisanato presenterà lo stato dell'arte, e cioè un provvedimento in fase avanzata di preparazione, ma che ancora ha bisogno di un intervento di rifinitura. Per questo sarebbe ancora opportuna qualche settimana da utilizzare per sminuare gli spigoli di un testo comunque spinoso e per migliorare la tenuta delle norme. Su quest'ultimo punto, comunque, lo stesso Trevisanato non nasconde che sarà opportuna anche una verifica con gli uffici legislativi dei ministeri coinvolti.

Se dal punto di vista procedurale l'incontro di questa mattina testimonia comunque il desiderio di fare presto e di arrivare a presentare il disegno di legge in Consiglio dei ministri entro l'estate, passi avanti sono stati fatti anche nei merito. Condotti a ritmo serrato, i lavori della commissione hanno fatto registrare un riavvicinamento di posizioni che sino a poco tempo fa sembravano essersi radicalizzate. Il punto di partenza del gruppo di lavoro è stato infatti l'esito della commissione ministeriale che a giugno 2003 aveva terminato l'attività con la presentazione di un testo di maggioranza e uno di minoranza. Uno più "dirigista" e uno più vicino all'autonomia privata. Uno sensibile alle ragioni e al ruolo della magistratura e uno appoggiato dai rappresentanti di Abi e Confindustria.

confronto che ha affrontato i nodi rimasti ancora da sciogliere. A partire da quello delle revocatorie sulle quali si è per il momento registrato (il testo è ancora aperto e suscettibile, come detto, di ulteriori aggiustamenti) un avvicinamento alle posizioni della minoranza sia sulla durata del periodo sospetto che sulla natura degli atti revocabili. Per la versione di minoranza, infatti, il periodo sospetto per gli atti anormali era di 12 mesi, contro i 18 proposti dalla maggioranza. Ora ci si attesterebbe appunto vicino all'anno di durata e un'identica direzione di marcia premierebbe le tesi di minoranza sulla revocabilità degli atti normali e dei pagamenti. Su questo punto la proposta alternativa sosteneva la revocabilità dei soli atti che avessero provocato un effettivo pregiudizio al patrimonio del debitore oppure avessero determinato un'ingiustificata alterazione della parità di trattamento dei creditori. In ogni caso, dalla revocatoria dovevano essere escluse le semplici operazioni di interposizione di pagamento e gli atti compiuti nell'ambito di rapporti contrattuali continuativi.

Diversa la soluzione che si profila per due altri punti critici: il peso dell'autorità giudiziaria e l'applicabilità delle procedure concorsuali al socio "tiranno". Sul primo aspetto, e in particolare per quanto riguarda la procedura di composizione concordata della crisi, al magistrato verrebbe lasciato un sindacato non tanto sulla convenienza del piano previsto da debitore e creditore, quanto sulla sua fattibilità e praticabilità. L'assoggettamento alla disciplina fallimentare del socio tiranno e dell'amministratore di fatto sembra essere passata a dispetto di chi sosteneva che, in questo modo, si sarebbe proceduto a una penalizzazione eccessiva dei creditori personali.

GIOVANNI NEGRI



Roberto Castelli (Contrasto)

Si delinea un'intesa anche sulle revocatorie

SOVVENZIONI ■ La commissione mette nel mirino gli sconti contributivi per rilevare imprese in crisi

Ue contro gli aiuti di Stato

Sotto accusa l'applicazione indiscriminata delle agevolazioni

DAL NOSTRO INVIATO
BRUXELLES ■ È stata bocciata dal commissario europeo alla Concorrenza, Mario Monti, la legge n. 81 del 17 aprile 2003 contenente le «disposizioni urgenti in materia di occupazione» per la proroga di 3.000 mobilità lunghe. Un provvedimento nato per l'azienda Ocean (con agevolazioni per la riassunzione di 550 dipendenti) e volto a tamponare all'inizio dell'anno scorso gli effetti sull'occupazione della crisi della Fiat e le ricadute sull'indotto.

La Commissione europea ha sancito che il regime di sovvenzioni a fondo perduto e di riduzione degli oneri sociali non può essere giustificato in base alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato

e ha pertanto chiesto al Governo italiano di recuperare quanto già erogato dei 9,5 milioni di euro stanziati in favore dei beneficiari del provvedimento. L'obiettivo del regime in questione — come ha rilevato Bruxelles — era il mantenimento di posti di lavoro in grandi imprese che si trovano in difficoltà finanziarie, sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria e con un numero di dipendenti superiori alle mille unità. In caso di cessione, gli acquirenti di imprese di questo tipo hanno potuto beneficiare del regime, se abbiano accettato di assumere fino a 550 dipendenti.

In base alla legge sotto accusa, il rinnovo della mobilità lunga, entro il 31 di-

cembre 2003, riguarda i «processi di ristrutturazione, riorganizzazione o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento evolutivo negativo del settore di appartenenza, nel limite di 3 mila unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame» in sede di Presidenza del Consiglio o di ministero del Lavoro «nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003». Gli oneri, compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, «sono stati posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria».

Dopo un'indagine approfondita aperta da Monti

nell'ottobre 2003 — si legge in un comunicato diffuso ieri a Bruxelles — la Commissione ha stabilito che «il regime non può essere approvato» poiché contrario alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Il regime italiano si applica infatti a grandi imprese attive sull'intero territorio nazionale mentre, secondo il regolamento comunitario, gli aiuti di Stato al di fuori delle aree assistite sono autorizzati unicamente a favore delle piccole

Il caso

Caratteristiche della disciplina italiana e critiche della commissione Ue.

■ **Il provvedimento.** Sotto il tiro della commissione europea è finito il decreto legge del 17 aprile 2003 che prevede aiuti per 9,5 milioni di euro nell'arco di un triennio a imprenditori che assumono personale in mobilità proveniente da imprese soggette ad amministrazione straordinaria

■ **I vantaggi.** Per fronteggiare la crisi occupazionale che ha colpito imprese in amministrazione con oltre mille dipendenti scattano benefici come un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore a vantaggio dell'acquirente dell'azienda che accetta di assumere fino a 550 dipendenti. In particolare la quota di contribuzione è, per i primi 18 mesi, pari a quella prevista per gli apprendisti

■ **Le critiche.** Per la Commissione europea le norme italiane violano le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Nel mirino il fatto che i benefici sono applicati su tutto il territorio nazionale a grandi imprese, quando la disciplina Ue ne prevede l'attuazione al di fuori delle aree assistite solo alle piccole e medie imprese.

Bruxelles comunque rincarica anche la dose, sottolineando anche che «le autorità italiane hanno comunque varato il regime senza la necessa-

ria autorizzazione della Commissione», compiendo un atto «illegitimo secondo le regole comunitarie sugli aiuti di Stato».

ENRICO BRIVIO

Non convince la tesi del Notariato sulla necessità dell'atto pubblico

Statuti con libertà di forma

Non appare probante l'argomento tratto da questa prevalenza, disposta dal nuovo articolo 2328, ultimo comma: che una scrittura privata (lo statuto) prevalga su un atto pubblico (l'atto costitutivo) appartiene alla discrezionalità di un legislatore che con ciò si premura solamente di risolvere a priori possibili (e frequenti) conflitti altrimenti irrisolvibili, senza che però da ciò si possa desumere alcuna particolare anomalia.

L'atto pubblico "vale di più" della scrittura privata solo sotto il profilo di quella parte del suo contenuto che fa piena prova e che dunque è sottratta alla libera valutazione del giudice. Se si toglie il rilievo di questa diversa efficacia probatoria, il conte-

nuto dei due atti come espressione di una volontà giuridicamente rilevante è perfettamente identico.

Lo statuto parte integrante dell'atto costitutivo. Anche l'argomento tratto dal nuovo articolo 2328 appare non

espressione verbale la necessaria forma pubblica anche per lo statuto.

Si pensi a due atti pubblici per eccellenza e cioè alla donazione e al testamento: in quest'ultimo caso la legge (articolo 631) consente che lo stesso beneficiario a titolo particolare sia individuato (entro dati limiti) da un soggetto diverso dal testato-

re (la cui espressione di volontà è evidentemente estranea al corpo dell'atto pubblico); nel primo caso la legge consente di far riferimento alla volontà del donante espressa in una «nota a parte» rispetto all'atto pubblico (e quindi a una scrit-

tura privata) per individuare le cose mobili oggetto di donazione (articolo 782). Si tratta evidentemente di casi particolari, espressione però di un generale principio secondo cui l'atto pubblico può ben rimandare la determinazione del suo contenuto a fonti a esso estranee, e non solo nei casi espressamente consentiti.

Lo statuto della Srl. Secondo lo studio n. 4558 l'allegazione di uno statuto all'atto costitutivo di Srl non è prassi preclusa dalla nuova normativa la quale, tuttavia, pretendendo che nell'atto costitutivo (di forma necessariamente pubblica) siano contenute le norme di finanziamento delle società (articolo 2463 n. 7) impedirebbe di collocare queste ultime (chissà poi quali sono: neces-

so, esclusione, assemblea, clausola compromissoria?) solo nello statuto ma imporrebbe comunque che anche lo statuto sia rivestito di forma pubblica. Invero, se l'atto costitutivo reca un rinvio allo statuto allegato, il rinvio è sinonimo di una volontà di regolamentare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento della società nel modo descritto per esteso nello statuto.

Lo spirito della riforma. Se infine è vero che la riforma ha inteso snellire, sveccchiare, semplificare, sburocratizzare, rendere flessibile il diritto societario, allora che senso pratico avrebbe confezionare due documenti, entrambi dotati di forma pubblica? Se tutto deve avere forma pubblica, allora tanto vale confezionarne uno solo, comprensivo sia delle norme "costitutive" che di quelle "di funzionamento".

ANGELO BUSANI

L'istituto detta le regole per le aziende interessate allo sconto contributivo 2003

Sgravi edilizia, le istruzioni Inps

Le imprese edili potranno recuperare lo sgravio dell'11,5%, relativo ai periodi compresi tra gennaio a dicembre 2003, con una delle prossime denunce contributive e, comunque, entro il 16 giugno 2004 (il 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare Inps). Lo precisa l'Istituto di previdenza che, con la circolare 59/04, prende atto del decreto interministeriale di Lavoro ed Economia che conferma lo sconto (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) e detta le istruzioni per il conguaglio dei maggiori contributi versati nel 2003.

Le aziende dovranno calcolare l'importo della riduzione spettante e lo dovranno riportare in uno dei righe in bianco del quadro D del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura «arr.rid. art.29.c.2.Dl 244/952» e dal codice «L207».

L'Inps ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge 266/02 ha stabilito fino a tutto il 2006 uno sgravio speciale per il settore edile sulle quote contributive diverse da quelle del fondo pensioni lavoratori dipendenti

Assicuratori, riscatto in scadenza

Entro il 2 aprile i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devono presentare all'Inps la domanda per riscattare gli anni pregressi. Si tratta dei venditori di prodotti loro affidatari dalle assicurazioni (articoli 5 e 6 del Contratto collettivo per i rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939). Gli interessati, in base all'articolo 44 del Dl 269/03, possono riscattare al massimo, i cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004 (e cioè il periodo 1999-2003), pagando i contributi per i periodi nei quali hanno svolto l'attività.

I contributi da pagare sono quelli dovuti alla gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione, in relazione ai redditi conseguiti e alle

aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento. La regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed è ammesso il pagamento dilazionato, in massimo 36 rate, con l'ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.

La domanda di regolarizzazione va presentata assieme alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto 269 (2 aprile 2004). Il pagamento in unica soluzione va fatto entro 60 giorni dalla richiesta dell'Inps; in caso di dilazione, entro lo stesso termine dovrà essere versata la prima rata.

AL.F.

(Fpld). L'operatività del beneficio è tuttavia subordinata alla pubblicazione, per ciascun anno, del decreto di conferma o rideterminazione dello sconto.

Per quanto riguarda le caratteristiche dello sgravio, confermato per il 2003 nella misura dell'11,5%, l'Inps ricorda che il beneficio consiste in una riduzione sulla

parte della contribuzione posta a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fpld e si applica ai soli operai occupati con contratti da 40 ore settimanali. Non spetta quindi per quelli che lavorano a tempo parziale. Le aliquote contributive da considerare sono quelle che erano in vigore, per i diversi settori di attività

(industria e artigianato), dal 1° gennaio 2003. La base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 1 e 2 della legge 388/2000.

Il beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 6, commi da 9 a 13 della legge 389/89 per l'accesso agli

sgravi nel Mezzogiorno, comprese le disposizioni sulla retribuzione imponibile. Niente bonus, invece, per i lavoratori già raggiunti da altre agevolazioni contributive (assunzione dalle liste di mobilità, sgravio totale triennale ai sensi dell'articolo 3 della legge 448/98 o dell'articolo 44 della legge 448/01 e così via). Inoltre, l'Inps ricorda l'obbligo di denuncia dei lavoratori alle casse edili e conferma per le sedi territoriali la necessità di acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente casa edile, attestante il versamento, nell'anno solare precedente, delle somme dovute (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 dicembre 2003).

L'Inps prende in considerazione anche le aziende che, pur non avendo diritto al beneficio, hanno operato la riduzione contributiva nel corso del 2003. Questi datori di lavoro non dovranno effettuare alcun adempimento e le sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse e a curarne la definizione.

ALBERTO MASSARA

www.24oreformazione.com/wireless

Forum

3° Italian Wireless Business Forum

Le nuove frontiere del business senza fili
Milano, 28 e 29 aprile 2004 - Palazzo delle Stelline

Partecipazione gratuita

Presentazione

Due giornate, rivolte al top management delle imprese del settore, di dibattito e confronto tra operatori nazionali e internazionali della telefonia mobile e fissa, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di approfondire le dinamiche di sviluppo del business senza fili e le nuove frontiere della competitività delle imprese.

L'evento affronta e analizza il tema del wireless applicato alla telefonia, ai processi aziendali, all'ambito domestico e alla comunicazione fra oggetti in un'ottica di sviluppo dell'impresa.

Tem

- UMTS: promesse e certezze del wireless business
- Mobile: contenuti, servizi e marketing
- Azienda Mobile e Wireless: innovare per accrescere produttività e competitività
- Dalla Wi - fi House al wireless entertainment
- Tecnologia RFID, "An Internet of things"

Main sponsor



Vivere senza confini

Official sponsor



Speech sponsor



Media partner



Con il patrocinio di

Ministero delle Comunicazioni

Per informazioni:
Tel. 02.56601310 - fax 02.56609067
formazione@ilssole24ore.com



Il Sole 24 ORE Formazione
via Brisa, 3 - via Londonio, 2 - MI

notizie in breve

RISPARMIO

Bankitalia per statuti Doc

Arrivano le istruzioni della Banca d'Italia alle banche sulla riforma del diritto societario. Con una lunga circolare Via Nazionale (nella foto)



Imagoeconomica) ricorda la scadenza del 30 settembre per l'adeguamento degli statuti e stabilisce una sorta di accelerazione nelle comunicazioni se le modifiche sono «di mero adattamento». In generale tutte le modifiche statutarie di tipo facoltativo dovranno essere sottoposte alla Banca d'Italia secondo la procedura ordinaria prevista dalle istruzioni di vigilanza. Per le modifiche non espressamente previste dalla circolare la Banca d'Italia «in relazione al loro carattere innovativo» chiede «una specifica informativa preventiva da rendere con congruo anticipo rispetto alla delibera di convocazione dell'assemblea per l'approvazione della modifica statutaria stessa».

CASSAZIONE

Rimborsi Iva come «dirette»

Esteso anche all'Iva il principio formulato in tema di interessi per il ritardato rimborso delle imposte dirette. Ad avviso della Corte di cassazione, se l'Amministrazione finanziaria restituisce le somme dovute al contribuente, separando quelle a titolo di interessi da quelle a titolo di rimborso dell'imposta, il privato non può invocare la norma civilistica per la quale i primi pagamenti sono relativi agli interessi e quelli successivi al capitale. La sezione tributaria, nella recente pronuncia 4767/04, ribadendo quanto già affermato in passato (sentenza 10653/01), ha ricordato come «a differenza del Codice civile, le leggi tributarie in tema di rimborso di imposte dirette (ma alle stesse conclusioni si deve arrivare in materia di rimborsi dell'Iva) e del pagamento degli interessi per la ritardata restituzione del capitale, non contengono regole espresse sulla imputazione, al capitale o agli interessi, del "rimborso parziale"». (Be.D.)

CONSULTA DELLE PROFESSIONI

Voto rinviato in Lombardia

È stato rinviata, a sorpresa, la votazione, in seno al Consiglio regionale della Lombardia, della proposta di legge (0247) che istituisce il «tavolo permanente» dei liberi professionisti lombardi. La misura, presentata da un relatore della minoranza di Centro-sinistra, Paolo Danuvola, sintetizza tre precedenti testi (di cui due, del centro-destra) ed è stata rinviata alla prossima riunione del Consiglio, per mancanza, in Aula, del numero legale di votanti. La «Consulta delle professioni» intende riunire attorno a un tavolo rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle associazioni non regolamentate ma «riconosciute» dal Cnel. Avrà compiti consultivi, a livello regionale, per le politiche che riguardano l'esercizio delle libere professioni ma anche la politica economica. Potrà formulare proposte per studi e iniziative per la tutela degli utenti e la qualità delle prestazioni professionali (nel rispetto dell'autonomia degli Ordini e delle regole deontologiche).